



**BANCA POPOLARE
del CASSINATE**

***REGOLAMENTO SULLA
DISPONIBILITA' DI TEMPO E SUI
LIMITI AL CUMULO DEGLI
INCARICHI DEGLI ESPONENTI
AZIENDALI***

Consiglio di amministrazione 22-03-2022
Assemblea Straordinaria e ordinaria dei Soci 30-04-2022

Sommario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
DISPONIBILITÀ DI TEMPO.....	4
DISPONIBILITÀ DI TEMPO QUANTITATIVA.....	5
DISPONIBILITÀ DI TEMPO QUALITATIVA	7
LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI RICOPERTI DA AMMINISTRATORI E SINDACI	9
ARTICOLO 1 - PREMESSA	9
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	9
ARTICOLO 3 - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI.....	10
ARTICOLO 4 – DESTINATARI	10
ARTICOLO 5 - ITER PER L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL CUMULO DEGLI INCARICHI.....	10
ARTICOLO 6 - LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEI SINDACI.....	11
ARTICOLO 7 - LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEGLI ESPONENTI E DELLA DIREZIONE GENERALE.....	11
ARTICOLO 8 - NOMINA E SUPERAMENTO DEI LIMITI DA PARTE DEI SINDACI DELLA BANCA	12
ARTICOLO 9 - NOMINA E SUPERAMENTO DEL LIMITE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA BANCA.....	12
ARTICOLO 10 - VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO.....	13
ARTICOLO 11 - FORMALITÀ ED ADEMPIMENTI	13
ARTICOLO 12 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	13
ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE.....	13
ALLEGATO 1).....	14
MODELLI DI CALCOLO	14

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art.30 dello Statuto della Banca Popolare del Cassinate prevede che: "con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria è stabilito il tempo dedicato all'esercizio della funzione stimato dalla banca come necessario per l'efficace svolgimento della carica di amministratore e sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare".

Le disposizioni sul governo societario della Banca d'Italia richiedono che: "fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2020, n.169 o da disposizioni di legge o statutarie, va assicurato che i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: - della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; - di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte" (Circolare 285/2013 e s.m.i., parte prima, titolo IV, cap. 1, sez. IV, par.2.1, lett. g).

L'art.16 del D.M. 169/2020, attuativo dell'art.26 TUB, dispone che ciascun esponente debba dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico.

Oltre ai limiti al cumulo degli incarichi sopra descritti devono essere rispettate anche le limitazioni prescritte:

- dall'art. 30 dello Statuto, che prevede, tra l'altro, che "*Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore - l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato da un rapporto continuativo di prestazione d'opera ad altre banche, salvo che si tratti di società partecipate.*"

- dall'art. 36 del D.L. 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia"), convertito dalla legge n. 214/2011, che ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. "divieto di interlocking"); in merito, con provvedimento congiunto di Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20 aprile 2012, sono stati individuati i criteri per l'applicazione della suddetta disposizione.

Oltre alla normativa di cui sopra occorre fare riferimento:

- a) alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) il cui art. 2 nel TUF, modifica il TUF inserendo l'articolo 148 bis (limite al cumulo degli incarichi);
- b) al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

c) al Regolamento Emittente di Consob;

d) al Regolamento del Consiglio di Amministrazione che, al capo II (composizione e nomina), punto III (composizione qualitativa), comma IV prevede che nel Consiglio siano presenti soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alle complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione del CRD IV, e al punto V (verifica dei requisiti) descrive la documentazione minima da raccogliere per l'interlocking.

Quanto alla normativa di riferimento occorre distinguere tra Amministratori e Sindaci nel modo seguente:

- a) incarichi assunti dai Sindaci, essendo la Banca Popolare del Cassinate emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, occorre fare tassativo riferimento alla disciplina CONSOB (salvo applicazione di quella aziendale se più stringente);
- b) incarichi assunti dagli Amministratori: si fa riferimento alla disciplina aziendale.

DISPONIBILITÀ DI TEMPO

La disponibilità di tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, è un requisito fondamentale che gli esponenti devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati endo consiliari, ove essi ne siano componenti.

A presidio della sussistenza dell'adeguata dedizione di tempo all'incarico presso la banca, è richiesto che l'esponente ricopra un limitato numero di incarichi in altre società o enti. In proposito, si evidenzia che la disciplina delineata dall'art.17 del D.M. 169/2020 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa mentre è orientativa per le altre banche. Per le banche diverse da quelle di maggiore dimensione i limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti andranno dunque individuati in applicazione del principio di proporzionalità.

Alla luce del vigente quadro normativo, le presenti Linee guida provvedono ad individuare alcuni orientamenti sia relativamente a delle soglie di attenzione concernenti il numero indicativo degli incarichi che un esponente, oltre alla carica ricoperta nella Banca, può ricoprire, sia relativamente alla disponibilità di tempo indicativa che ciascun esponente deve dedicare allo svolgimento del proprio ruolo nella Banca.

Quanto al numero degli incarichi (c.d. disponibilità di tempo quantitativa), si ritiene opportuno tenere conto della funzione svolta dall'esponente nella banca dando rilievo alle diverse tipologie di cariche e di ruolo (presidente del Consiglio di amministrazione, A.D., Direttore Generale, amministratore esecutivo, non esecutivo, sindaco) nonché della complessità di ciascun tipo di incarico ricoperto in altre società, in rapporto alla tipologia e alle dimensioni della società (società bancaria, finanziaria o assicurativa non in concorrenza, quotata, società commerciale di rilevanti dimensioni) ed alla partecipazione a comitati e gruppi di lavoro interni.

Per società commerciale di rilevanti dimensioni, nel presente documento, si intendono le società con un patrimonio netto pari o superiore a 50 milioni di euro¹.

Per incarichi si intendono nel presente documento quelli di amministrazione gestione e controllo; per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio: Direttore Generale, Amministratore delegato, Membro di Comitati Esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

Quanto al tempo da dedicare all'incarico presso la banca (c.d. disponibilità di tempo qualitativa), appare opportuno tenere conto dell'esperienza pregressa dell'esponente, del livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi, del suo ruolo all'interno dell'organo di competenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente); delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare; del numero delle riunioni dell'organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa e del tempo necessario alla loro preparazione; del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni; della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction* e *training* e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Resta naturalmente fermo il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del c.c. nonché quanto previsto dall'art.36 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni della L.22 dicembre 2011, n.214 (divieto di interlocking).

DISPONIBILITÀ DI TEMPO QUANTITATIVA

In sede di verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti ai sensi dell'art.26 TUB nonché in sede di Autovalutazione, l'Organo competente deve verificare partitamente e analiticamente, fra l'altro, la disponibilità di tempo in termini quantitativi in capo agli esponenti oggetto di verifica. Ciò in quanto fra i fattori che possono condizionare il tempo che un esponente è in grado di dedicare allo svolgimento delle proprie funzioni vi è il numero degli incarichi svolti presso altri enti. L'Organo competente è dunque tenuto a valutare se il tempo che ciascun esponente può dedicare all'incarico è idoneo all'efficace svolgimento dello stesso, tenuto conto anche del numero di incarichi detenuti dall'esponente, considerato che la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo.

L'organo competente presta dunque particolare attenzione al numero di cariche contemporaneamente detenute dall'esponente: in proposito vengono indicate di seguito alcune soglie di attenzione (art.7).

In caso di superamento dei limiti previsti nel regolamento, l'Organo competente valuta se la situazione oggetto di verifica non sia tale da inficiare l'effettiva disponibilità di tempo dell'esponente – anche alla luce delle eventuali misure di rimedio poste in essere dalla Banca stessa, ovvero prendendo le

¹ In conformità con la classificazione di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

opportune deliberazioni – e ne fornisce un’adeguata spiegazione, tenendo altresì conto a tal fine anche della tipologia di attività lavorativa eventualmente svolta dall’esponente al di fuori della banca (ad esempio se titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno oppure se esercita la libera professione)².

È riservata comunque a ciascun Organo la facoltà di acconsentire al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale. In tali casi, l’Organo competente si esprime all’unanimità con delibera motivata e la verifica della disponibilità di tempo deve essere condotta con cadenza almeno semestrale.

Resta fermo che anche qualora l’esponente ricopra un numero di incarichi che non eccedono i limiti e/o le soglie di seguito individuati, l’Organo competente comunque valuta se sia assicurata da parte da parte dell’esponente l’adeguata dedizione di tempo al proprio incarico presso la Banca.

Si precisa che, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo bancario/societario, ovvero in società e imprese in cui la banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un’unica carica.

Non rilevano ai fini del cumulo degli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria, fra cui quelle delle banche popolari e del territorio.

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

- (i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell’esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell’esponente;
- (ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- (iii) quale sindaco supplente.

Per quanto riguarda i sindaci, i limiti al cumulo degli incarichi sono disciplinati oltre che all’art.16 del Decreto MEF il n.169/2020 anche dall’art.148-bis del TUF, dall’art.144 e ss. (all.5 bis), dal regolamento Emittente Consob in quanto le banche rientrano nella categoria delle società emittenti altresì diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

In merito ai componenti effettivi del Collegio Sindacale occorre applicare anche la metodologia stabilita da Consob.

Tale metodo prevede un punteggio differenziato che tiene conto:

- a) della tipologia della società (società emittenti quotate o con azioni diffuse, società di interesse pubblico, società non quotate e non diffuse);

² Il relativo verbale andrà trasmesso alla Banca d’Italia.

- b) della carica ricoperta (amministratore con o senza deleghe, con o senza partecipazione al comitato esecutivo, oppure sindaco che ricopra la carica di sindaco con o senza incarico di controllo contabile);
- c) della dimensione della società non quotata (grande, media, piccola).

Ad ogni incarico viene attribuito un punteggio, la cui somma finale deve essere non superiore a sei.

Si riporta allegato n. 1

DISPONIBILITÀ DI TEMPO QUALITATIVA

Tutti gli esponenti devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno della Banca. A tal fine, fermo restando il numero massimo degli altri incarichi presso altre società o enti, in sede di verifica dei requisiti ex art.26 TUB nonché in sede di autovalutazione, l'organo competente deve verificare partitamente e analiticamente, la disponibilità di tempo in termini qualitativi in capo agli esponenti oggetto di verifica.

Al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso. Il time commitment dell'esponente andrà valutato alla luce dei seguenti elementi qualitativi:

- del ruolo dell'esponente all'interno dell'organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente);
- delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare;
- del numero delle riunioni dell'Organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa; nel caso dei sindaci, anche della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per i Presidenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e di ciascuno dei Comitati, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni di Consiglio, Collegio e Comitato;
- del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni;
- della necessità di garantire un adeguato buffer di tempo da dedicare ad induction e training e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Al fine di consentire all'organo competente una valutazione della disponibilità di tempo, da richiedere ai candidati esponenti e, a questi ultimi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazioni alle riunioni, occorre considerare il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio di amministrazione, dei comitati e del collegio sindacale, misurati con riferimento alla media dei tre esercizi precedenti.

Al riguardo, muovendo dall'assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla banca sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo eventualmente dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260FTE annui, può essere

stimato, il tempo necessario (numero medio di giorni per anno) che presumibilmente soddisfa il requisito di disponibilità di tempo senza ulteriori approfondimenti o misure di rimedio:

1) Presidente del CDA	gg. 48
2) Amministratore esecutivo	gg. 48
3) Amministratore non esecutivo	gg. 36
4) Amministratore componente dei comitati endo consiliari	7/8 giorni per ogni comitato
5) Presidente di un Comitato endo consiliare	+ 50% rispetto al tempo effettivo stimato per il relativo componente
6) Amministratore Delegato / Direttore Generale	Full time
7) Presidente del Collegio Sindacale	gg. 48
8) Sindaci effettivi	gg. 42

La Banca deve assicurare che i candidati a ricoprire la carica siano ben consapevoli del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace espletamento dell'incarico.

Come disposto dall'art.16, DM 169/2020, comma 1, ciascun candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, di Sindaco e di A.D./D.G., al momento della candidatura e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti successivamente alla nomina dovrà:

- comunicare gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative o professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono;
- dichiarare per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Banca.

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI RICOPERTI DA AMMINISTRATORI E SINDACI

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina il numero massimo di incarichi che un amministratore o sindaco della Banca può assumere in altre società in conformità alle attuali disposizioni normative.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si intendono per:

- a)** “Emittenti”: le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del TUF;
- b)** “Nuove Disp. Vig.”: Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, circ. 285 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.;
- c)** “Regolamento”: il presente Regolamento disciplinante i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti da amministratori e sindaci effettivi della società;
- d)** Regolamento emittenti: il Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e integrato;
- e)** “Sindaco”: il componente effettivo del collegio sindacale;
- f)** “Società”: Banca Popolare del Cassinate presso la quale viene svolto l’incarico di amministratore o sindaco;
- g)** “TUB”: testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- h)** “TUF”: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- i)** “CRD IV” – direttiva 2013/36/UE del 26/06/2013 e s.m.i.;
- j)** art. 36 del D.Lgs. 201/2011 – decreto salva Italia – tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nel mercato del credito e finanziari.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Il Regolamento disciplina i limiti che gli amministratori e i sindaci della Banca Popolare del Cassinate devono rispettare nel cumulo degli incarichi amministrativi e di controllo assunti, al fine di assicurare il buon funzionamento della Banca.

Il Regolamento dà attuazione, in particolare, allo statuto sociale, al regolamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e alle indicazioni della Banca d'Italia, secondo cui *“i limiti al cumulo degli incarichi devono essere oggetto di specifiche previsioni dello statuto o di regolamenti interni”*.

Avuto anche riguardo alle soluzioni operative della Consob allo scopo di *«garantire un'adeguata disponibilità in termini temporali per l'espletamento dell'incarico»* il Regolamento tiene conto dei seguenti criteri:

- a) natura dell'incarico;
- b) numero e dimensione delle società o enti presso cui sono svolti gli incarichi.

ARTICOLO 4 – DESTINATARI

Ai sensi della normativa attualmente vigente, i destinatari del presente Regolamento sono i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale, definiti, congiuntamente, anche “esponenti aziendali” e la Direzione Generale;

Gli esponenti aziendali, accettando la carica, si impegnano a dedicare allo svolgimento diligente e informato dei loro compiti il tempo necessario, e ad adempiere i doveri ad essi imposti dalle norme di legge e regolamentari e dallo statuto, assumendo le conseguenti responsabilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5 - ITER PER L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il Consiglio di Amministrazione approva con propria delibera, il testo del Regolamento e le successive modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie od opportune, e lo sottopongono all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

La Direzione Generale, in ottemperanza degli obblighi normativi, cura il costante aggiornamento del Regolamento, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali revisioni, al fine di recepire le evoluzioni normative in materia e gli altri interventi ritenuti utili ai fini della migliore efficacia della disciplina e della chiarezza del testo, anche alla luce della sua applicazione pratica.

ARTICOLO 6 - LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEI SINDACI

Ai sindaci della Banca Popolare del Cassinate, in quanto emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, si applica anche la disciplina emanata dalla Consob, attualmente inserita nel contesto del Regolamento Emittenti.

E' obbligo e onere dei sindaci interessati assicurare il costante rispetto della normativa, provvedere alle informative alla Consob previste dalla regolamentazione vigente, comunicare tempestivamente anche alla Società gli aggiornamenti sulle cariche assunte o cessate e l'eventuale superamento dei limiti al cumulo.

Si applica anche ai sindaci di cui al presente articolo la disciplina della Banca Popolare del Cassinate, qualora questa preveda per il cumulo degli incarichi limiti più stringenti rispetto a quella Consob.

ARTICOLO 7 - LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEGLI ESPONENTI E DELLA DIREZIONE GENERALE

Gli esponenti di cui al presente articolo possono ricoprire contemporaneamente, numero massimo di incarichi di Amministratore, Direzione e Controllo in società di dimensioni rilevanti che rientrano in una delle seguenti combinazioni:

- a)** Presidente del CDA, oltre alla carica ricoperta nella Banca, l'incarico esecutivo e non più di 4 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 7 incarichi complessivi, di cui non più di 1 incarico esecutivo, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quella di rilevante dimensione);
- b)** Direttore Generale, oltre alla carica ricoperta nella banca nessun incarico esecutivo e non più di tre incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 5 incarichi non esecutivi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quella di rilevante dimensione) ;
- c)** Amministratori non esecutivi, 2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca di cui non più di 3 esecutivi e 7 non esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quella di rilevante dimensione);

d) Sindaci, 2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni, e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella banca, di non più di tre incarichi esecutivi e 7 incarichi non esecutivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quella di rilevante dimensione).

ARTICOLO 8 - NOMINA E SUPERAMENTO DEI LIMITI DA PARTE DEI SINDACI DELLA BANCA

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società o enti.

A seguito dell'accettazione, i sindaci della Banca rendono debita informativa alla Consob nei tempi e con le modalità definite dalle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob stessa.

Nell'ipotesi di superamento del limite, il sindaco ne dà comunicazione alla Consob e alla Società. Si applicano a tal fine le disposizioni legali e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 9 - NOMINA E SUPERAMENTO DEL LIMITE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA BANCA

I candidati alla nomina di amministratore e sindaco devono fornire alla Banca la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestito.

Le persone elette alla carica di amministratore e sindaco della Banca devono fornire alla Società la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società o enti.

Dopo la nomina e l'assunzione dell'incarico, le stesse persone, prima di assumere un incarico di amministrazione o controllo in altre società o enti che siano rilevanti ai fini della determinazione del limite al cumulo degli incarichi, devono darne comunicazione alla Società.

Se la nomina riguarda un incarico in una società bancaria, assicurativa o finanziaria, gli organi deputati alla verifica dovranno esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità di tale nomina con la carica di amministratore e sindaco della Banca, fermi restando il "divieto di interlocking" previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 e la necessità dell'autorizzazione assembleare per l'assunzione della carica di Amministratore o di Direttore Generale in società concorrenti prevista dall'2390 del C.C.

L'accertamento e la valutazione del numero di incarichi devono essere effettuati, oltre che in occasione della nomina, anche nel continuo, prestando attenzione agli incarichi che comportano un maggior coinvolgimento nella gestione.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale rilevano annualmente, sulla base delle informazioni ricevute, le cariche di amministratore o sindaco complessivamente ricoperte dagli esponenti aziendali.

Nell'ipotesi di superamento del limite, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale valutano la situazione nell'interesse della Società e invitano l'interessato ad assumere le conseguenti decisioni: rinunciare a uno o più incarichi o attività e di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, quale l'esclusione dell'esponente dai comitati, Qualora l'esponente non assuma alcuna decisione in merito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione né dà informativa alla prima assemblea utile, ai fini delle conseguenti decisioni in quanto la valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della rinuncia dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente (art.16 DM 23/11/2020 n.169).

ARTICOLO 10 - VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Gli organi amministrativi e di controllo della Banca sono responsabili dell'approvazione ed attuazione di quanto indicato nel presente Regolamento nell'ambito della propria realtà aziendale.

ARTICOLO 11 - FORMALITÀ ED ADEMPIMENTI

Copia del presente Regolamento deve essere consegnata a tutti gli esponenti aziendali all'atto dell'accettazione della nomina e con periodicità annuale.

ARTICOLO 12 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche relative al presente Regolamento sono di competenza dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Le norme di legge o regolamentari che fossero emanate nella materia disciplinata dal presente Regolamento, prevedendo limiti più stringenti, dovranno intendersi recepite e dovranno comunque essere rispettate anche prima dell'adeguamento del testo del Regolamento stesso.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'assemblea.

Le modifiche e integrazioni al regolamento entrano ugualmente in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte dell'assemblea.

Il Regolamento deve essere applicato dalla Banca Popolare del Cassinate e opportunamente divulgato all'interno della Società stessa.

ALLEGATO 1)

MODELLI DI CALCOLO

Modello di calcolo per i componenti effettivi del Collegio Sindacale

In merito ai componenti effettivi del Collegio Sindacale occorre applicare anche la metodologia stabilita da Consob.

Tale metodo prevede un punteggio differenziato, che tiene conto:

- a) della tipologia della società (società emittenti quotate o con azioni diffuse, società di interesse pubblico, società non quotate e non diffuse);
- b) della carica ricoperta (amministratore con o senza deleghe, con o senza partecipazione al Comitato Esecutivo, oppure sindaco che ricopra la carica di sindaco con o senza incarico di controllo contabile);
- c) della dimensione della società non quotata (grande, media, piccola).

Ad ogni incarico viene attribuito un punteggio, la cui somma finale deve essere non superiore a sei.

Si riporta il modello di calcolo adottato dalla Consob:

Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB

Modello di Calcolo del cumulo degli incarichi dei componenti gli organi di controllo

Tipologia di incarico per categoria di società

EMITTENTE	Peso	numero incarichi	Punteggi	Limite n.incarichi ≤ 5
Componente di organo di controllo	1			
Amministratore con deleghe gestionali	2			
Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1			
Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75			

Tipologia di incarico per categoria di società

Società di interesse pubblico	Peso	numero incarichi	Punteggi
Componente di organo di controllo	0,75		
Componente di organo di controllo in controllata	0,45		
Amministratore con deleghe gestionali	2		
Amministratore con deleghe gestionali in controllata	1,2		
Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		
Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata	0,45		
Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,60		
Amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata	0,36		

Tipologia di incarico per categoria di società non quotate e non diffuse

GRANDE Dipendenti > 250 Ricavi > 50 milioni Attivo > 43 milioni	Peso	numero incarichi	Punteggi
Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6		
Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36		
Componente di organo di controllo	0,4		
Componente di organo di controllo in controllata	0,24		
Amministratore con deleghe gestionali	1		
Amministratore con deleghe gestionali in controllata	0,6		
Amministratore senza deleghe gestionali che partecipa al comitato esecutivo	0,4		
Amministratore senza deleghe gestionali che partecipa al comitato esecutivo in controllata	0,24		
Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3		
Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata	0,18		
MEDIA Dipendenti < 250 Ricavi < 50 milioni Attivo < 43 milioni			

Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4		
Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2		
Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2		
Componente di organo di controllo o Amministratore in controllata	0,1		
PICCOLA i limiti sono previsti dal codice civile			
Componente di organo di controllo o Amministratore	Esente		

Modello di calcolo per il Consiglio di Amministrazione

Per quanto riguarda i limiti previsti per gli amministratori, si tiene conto della natura dell'incarico e del numero e dimensione delle società o enti presso cui sono svolti gli incarichi.

Al fine della determinazione del limite al cumulo degli incarichi:

2) si tiene conto dei seguenti incarichi:

- a)** incarichi amministrativi o di controllo in altre società bancarie, assicurative, finanziarie di cui all'art. 107 del TUB, in società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (si tiene conto di tutti gli incarichi a prescindere da parametri di dimensione, ecc...);
- b)** incarichi amministrativi o di controllo in altre società o enti, in presenza del seguente parametro risultante dall'ultimo bilancio approvato:

- patrimonio netto pari o superiore a 50 milioni di euro oppure

3) non si tiene conto dei seguenti incarichi:

- a)** incarichi nella Banca Popolare del Cassinate;
- b)** incarichi esenti [v. art. 1, comma 1, lett. b)]: trattasi di incarichi di liquidatore di società di capitali; incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile; incarichi nelle procedure concorsuali.

4) si applica agli incarichi in società appartenenti allo stesso gruppo aziendale il seguente criterio:

- a)** considerare come unico incarico le cariche amministrative non esecutive ricoperte in più società appartenenti allo stesso gruppo societario;
- b)** computare tutte le cariche di sindaco.

- 5) Limiti al cumulo degli incarichi: gli amministratori, oltre alla carica nella società, possono ricoprire un numero massimo di **incarichi** di amministratore o sindaco in altre società rientranti nei criteri di cui ai punti precedenti e riportati all'art. 7.2.

In sintesi, la computabilità degli incarichi è la seguente:

Riepilogo Modello di calcolo

1) società bancarie	SI
2) società assicurative	SI
3) società finanziarie art. 107/TUB	SI
4) società quotate	SI
5) società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (es. CRC)	SI
6) altre società con patrimonio netto pari o superiore a 50 milioni di euro	SI
7) Incarichi esenti	NO
8) Incarichi amministrativi non esecutivi in società diverse appartenenti allo stesso gruppo aziendale	UNO
9) Incarichi di sindaco in società appartenenti dello stesso gruppo aziendale, che superino i limiti di cui al punto 6)	TUTTE